

ECOLABEL

criteri per l'assegnazione
di un marchio comunitario
di qualità ecologica

**Requisiti degli imballaggi e informazioni
richieste sulle confezioni**

>> Settembre 2018



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

INDICE

INDICE	1
INTRODUZIONE	3
VALIDITA' DEI CRITERI ECOLABEL (AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2018)	5
PRESENZA DEI CRITERI PER L'IMBALLAGGIO PER PRODOTTO - TABELLA RIASSUNTIVA	6
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DI PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA	7
Prodotti cosmetici da sciacquare	7
Prodotti igienici assorbenti	8
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI PER LA PULIZIA	10
Prodotti per la pulizia di superfici dure	10
Detersivi per lavastoviglie	12
Detersivi per lavastoviglie industriali o professionali	13
Detersivi per piatti	15
Detersivi per bucato	17
Detersivi per bucato per uso industriale o professionale	19
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI PER ABBIGLIAMENTO E TESSILI	21
Prodotti tessili	21
Calzature	22
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	23
Personal computer, notebook e tablet	23
Televisori	23
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA	24
Carta per copia e carta grafica	24
Carta per giornale	24
Carta stampata	25
Carta trasformata	25
Tessuto carta	29
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MOBILI	30
Mobili	30



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE	31
Coperture dure	31
Coperture per pavimenti in legno, sughero e bambù	32
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI PER IL FAI DA TE	33
Prodotti vernicianti per esterni e per interni	33
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DI ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO	34
Substrati di coltivazione, agli ammendanti e al paccame	34
CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DI PRODOTTI LUBRIFICANTI	34
Lubrificanti	34

INTRODUZIONE

Il presente documento “**Criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica - Ecolabel - Requisiti degli imballaggi e informazioni richieste sulle confezioni**”, predisposto dal Consorzio Comieco, recepisce le indicazioni dettate dalla normativa relativa al marchio Ecolabel dell'Unione Europea (Ecolabel UE) al fine di evidenziare le informazioni utili alle aziende, affinché possano adeguare la loro produzione agli standard minimi individuati da un marchio ecologico comunitario.

Il materiale riportato nel documento è estrapolato dalla normativa di riferimento in corso di validità e fornisce un focus sui **criteri richiesti agli imballaggi dei prodotti etichettati Ecolabel** (là dove presenti), con particolare riferimento alle confezioni **in carta e cartone**. Inoltre sono messe in evidenza eventuali indicazioni di **prevenzione** della produzione dei rifiuti di imballaggio e misure per la corretta gestione degli imballaggi nel fine vita.

Per tutte le altre informazioni e per consultare la normativa in forma integrale, si rimanda al sito <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria disciplinata dal [Regolamento \(CE\) n. 66/2010](#) e basata su un sistema di criteri selettivi definiti su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente.

La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

L’Ecolabel europeo può essere applicato a qualunque tipologia di prodotto e di servizio, ad esclusione (ad oggi) dei prodotti alimentari e mangimi, delle bevande e dei prodotti farmaceutici. Sono allo studio criteri per gli edifici per uffici.

Per tutti i prodotti, il richiedente il marchio deve:

- fornire un esemplare dell’imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità ai criteri richiesti.

- consultare il documento "Guidelines for use of the Ecolabel logo" disponibile sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

I servizi di pulizia di ambienti interni ([Decisione 2018/680/EU del 2 Maggio 2018](#)) e i servizi ricezione turistica ([Decisione 2017/175/UE del 25 gennaio 2017](#)) non sono presi in esame nel presente documento.

In questo documento i criteri ecologici per l’imballaggio sono organizzati per gruppi di prodotto e vengono raccolti in schede, suscettibili di aggiornamenti futuri.



Il produttore impegnato nella produzione sostenibile ha quindi a disposizione i criteri ambientali individuati dallo schema Ecolabel, utili come riferimento nella costruzione della **competitività ambientale** dei suoi prodotti e imballaggi e nella transazione verso l'**economia circolare**.

Si segnala inoltre che l'ottenimento della licenza all'uso del marchio Ecolabel UE porta a vantaggi tangibili per l':

- maggiore competitività sul mercato green che è in continua crescita;
- elemento di preferenza nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale (art. 17 della Legge n. 221/2015);
- acquisizione di agevolazioni nell'ambito delle procedure d'acquisto delle pubbliche amministrazioni (art.93 D.Lgs. 50/2016).

L'Ecolabel UE garantisce infatti alle imprese un accesso semplificato a strumenti per la sostenibilità ambientale come quello degli acquisti verdi per la pubblica amministrazione (Green Public Procurement, GPP).

Approfondimenti su:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue>

**VALIDITA' DEI CRITERI ECOLABEL (AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2018)**

GRUPPO DI PRODOTTI	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	DATA	DI
IGIENE DELLA PERSONA			
Prodotti cosmetici da sciacquare	2014/893/UE del 9 Dicembre 2014	9 Dicembre 2018	
Prodotti igienici assorbenti	2014/763/UE del 24 Ottobre 2014	24 Ottobre 2018	
PULIZIA			
Prodotti per la pulizia di superfici dure	2017/1217/UE del 23 Giugno 2017	26 Giugno 2023	
Detersivi per lavastoviglie	2017/1216/UE del 23 Giugno 2017	26 Giugno 2023	
Detersivi per lavastoviglie industriali o	2017/1215/UE del 23 Giugno 2017	26 Giugno 2023	
Detersivi per piatti	2017/1214/UE del 23 Giugno 2017	26 Giugno 2023	
Detersivi per bucato	2017/1218/UE del 23 Giugno 2017	26 Giugno 2023	
Detersivi per bucato per uso industriale	2017/1219/UE del 23 Giugno 2017	26 Giugno 2023	
ABBIGLIAMENTO E TESSILI			
Prodotti tessili	2014/350/UE del 5 giugno 2014	5 Dicembre 2020	
Calzature	2016/1349/UE del 5 agosto 2016	5 Agosto 2022	
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE			
Personal computer, notebook e tablet	2016/1371/UE del 10 agosto 2016	10 agosto 2019	
Televisori	2009/300/CE del 12 marzo 2009	31 dicembre 2019	
PRODOTTI IN CARTA			
Carta per copia e carta grafica	2011/332/CE del 7 giugno 2011	31 dicembre 2018	
Carta per giornale	2012/448/CE del 12 luglio 2012	31 dicembre 2018	
Carta stampata	2012/481/CE del 16 agosto 2012	31 dicembre 2018	
Carta Trasformata	2014/256/UE del 2 maggio 2014	31 dicembre 2020	
Tessuto carta	2009/568/CE del 9 luglio 2009	31 dicembre 2018	
MOBILI			
Mobili	2016/1332/UE del 28/07/2016	28 luglio 2022	
COPERTURE			
Coperture dure	2009/607/CE del 9 luglio 2009	30 Giugno 2021	
Coperture per pavimenti in legno,	2017/176/UE del 25 gennaio 2017	26 gennaio 2023	
PRODOTTI PER IL FAI DA TE			
Prodotti vernicianti per esterni e per	2014/312/UE del 28 maggio 2014	31 December 2022	
GIARDINAGGIO			
Substrati di coltivazione, agli	2015/2099/UE del 18 novembre 2015	18 novembre 2019	
LUBRIFICANTI			
Lubrificanti	2011/381/UE del 24 giugno 2011	31 dicembre 2018	

**PRESENZA DEI CRITERI PER L'IMBALLAGGIO PER PRODOTTO - TABELLA RIASSUNTIVA**

PRODOTTO	PRESENZA DEI CRITERI PER
Calzature	✓
Carta per copia e carta grafica	-
Carta per giornale	-
Carta stampata	-
Carta Trasformata	-
Coperture dure	✓
Coperture per pavimenti in legno, sughero e bambù	-
Detersivi per bucato	✓
Detersivi per bucato per uso industriale o professionale	✓
Detersivi per lavastoviglie	✓
Detersivi per lavastoviglie industriali o professionali	✓
Detersivi per piatti	✓
Lubrificanti	-
Mobili	-
Personal computer, notebook e tablet	-
Prodotti cosmetici da sciacquare	✓
Prodotti igienici assorbenti	✓
Prodotti per la pulizia di superfici dure	✓
Prodotti tessili	-
Prodotti vernicianti per esterni e per interni	-
Substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame	-
Televisori	-
Tessuto carta	-

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DI PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA**

NOME PRODOTTO	PRODOTTI COSMETICI DA SCIACQUARE
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione n.2014/893/UE del 9 dicembre 2014
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0893&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	9 dicembre 2018
DEFINIZIONE PRODOTTO	Il gruppo di prodotti "prodotti cosmetici da sciacquare" comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura). Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico. Sono ammessi gli shampoo antiforfora.
REQUISITI IMBALLAGGIO	a) Imballaggio primario L'imballaggio primario è a contatto diretto con il contenuto. Non è consentito l'uso di un imballaggio supplementare per il prodotto confezionato per la vendita, per esempio scatola di cartone per coprire un flacone, fatta eccezione per l'imballaggio secondario che raggruppa due o più prodotti (per esempio il prodotto e la ricarica). b) Rapporto di incidenza dell'imballaggio (Packaging Impact Ratio, Pir) Il valore Pir non può superare 0,28 g di imballaggio per grammo di prodotto per ciascun imballaggio nel quale è venduto il prodotto. I prodotti prebarba condizionati in contenitori aerosol metallici sono esonerati da questo requisito. Il valore Pir è calcolato come specificato nel documento integrale. c) Configurazione dell'imballaggio primario L'imballaggio primario è concepito per agevolare il dosaggio corretto (per esempio garantendo che l'apertura in alto non sia troppo larga) e far sì che almeno il 90% del prodotto sia facilmente estraibile dal contenitore. Il quantitativo residuo di prodotto nel contenitore (R), che non può superare il 10%, è calcolato come specificato nel documento integrale.



	d) Configurazione in vista del riciclaggio dell'imballaggio di plastica L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati nella tabella 5 del documento integrale.
INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL)	L'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti informazioni: • impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici; • conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità; • limita i rifiuti di imballaggio.
NOME PRODOTTO	PRODOTTI IGIENICI ASSORBENTI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione n.763 del 24 Ottobre 2014
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0763&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	24 Ottobre 2018
DEFINIZIONE PRODOTTO	Il gruppo “prodotti igienici assorbenti” comprende i pannolini per bambini, gli assorbenti igienici femminili, i tamponi e le coppette assorbilatte (denominate anche dischetti da allattamento), «usa e getta» e composti da un insieme di fibre naturali e polimeri, in cui il contenuto di fibre è inferiore al 90 % in peso (fatta eccezione per i tamponi). Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti per l'incontinenza né altri tipi di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio.
CRITERIO: EFFICIENZA DEI MATERIALI IN FASE DI PRODUZIONE	Il quantitativo di rifiuti generato durante la fabbricazione e l'imballaggio dei prodotti, al netto della frazione riutilizzata o convertita in materiali utili e/o energia, non può superare: • il 10 % in peso dei prodotti finiti per i tamponi, • il 5 % in peso dei prodotti finiti per tutti gli altri prodotti. Valutazione e verifica: Il richiedente allega la prova del quantitativo di rifiuti non riutilizzati nel processo produttivo o non convertiti in materiali e/o energia. I calcoli sono presentati conformemente alla norma ISO 14025 e il richiedente



	comunica tutti i parametri che seguono, relativi: • al peso del prodotto e dell'imballaggio, • a tutti i flussi di rifiuti generati durante la fabbricazione e • al rispettivo trattamento o lavorazione (per esempio riciclaggio, incenerimento), compresa la frazione di rifiuti recuperati e smaltiti. Il quantitativo netto di rifiuti è calcolato come la differenza fra il quantitativo di rifiuti prodotto e il quantitativo di rifiuti recuperato.
CRITERIO: INDICAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI	I produttori indicano per iscritto o mediante simboli grafici sull'imballaggio: • che il prodotto non deve essere smaltito nei servizi igienici, • come smaltire correttamente il prodotto.
INFORMAZIONI RIPORTATE SULL'ECOLABEL	L'Ecolabel UE è apposto sull'imballaggio del prodotto. Nel secondo riquadro dell'Ecolabel UE figura la seguente dicitura: • «Impatto ridotto sul consumo di risorse» • «Uso limitato di sostanze pericolose» • «Soddisfa i test di prestazione e di qualità» Sull'imballaggio è inoltre riportata la seguente dicitura: «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'Ecolabel UE, consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI PER LA PULIZIA**

NOME PRODOTTO	PRODOTTI PER LA PULIZIA DI SUPERFICI DURE
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione n. 1217 del 23 Giugno 2017
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	26 Giugno 2023
DEFINIZIONE PRODOTTO	Comprende tutti i detergenti multiuso, i detergenti per cucine, i detergenti per finestre o i detergenti per servizi sanitari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati come segue: i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse, i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina, i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide, i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce. Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico che quelli per uso professionale, venduti pronti all'uso o da diluire. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche. I prodotti destinati a un uso domestico non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.
REQUISITI IMBALLAGGIO	a) Prodotti venduti in flaconi: Non si utilizzano spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo sono ricaricabili e riutilizzabili. Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra come i flaconi che costituiscono parte dell'imballaggio possano essere ricaricati. b) Sistemi di restituzione degli imballaggi: Se il prodotto è confezionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, allora tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del



	criterio in oggetto. Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra l'esistenza di un sistema di restituzione per l'imballaggio. c) Rapporto peso/utilità (RPU) è definito come il rapporto tra imballaggio primario e contenuto, espresso in g/l di soluzione detergente come specificato nel documento integrale dei criteri. L'imballaggio primario composto da oltre l'80% di materiali riciclati è esentato da questo requisito. d) Progettazione in funzione del riciclaggio L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla Tabella 4 (documento integrale dei criteri). I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.
INFORMAZIONI DESTINATE ALL'UTILIZZATORE	Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue. a) Istruzioni per il dosaggio Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi). Sull'imballaggio dei prodotti pronti all'uso figura la seguente dicitura: «Prodotto non idoneo alla pulizia su ampia scala». Le istruzioni per il dosaggio comprendono il dosaggio raccomandato per almeno due livelli di sporcizia e, se del caso, l'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio. Se del caso, l'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione. b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio. L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso. c) Informazioni a carattere ambientale. Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare



	il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.
INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE	Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile. Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture: - Impatto limitato sull'ambiente acquatico; - Quantitativo limitato di sostanze pericolose; - Testato per la prestazione detergente.

NOME PRODOTTO	DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione n. 1216 del 23 Giugno 2017
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1216&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	26 Giugno 2023
DEFINIZIONE PRODOTTO	Comprende tutti i detersivi per lavastoviglie o i prodotti di risciacquo che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati nelle lavastoviglie ad uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche ad uso professionale aventi le medesime dimensioni e utilizzazione delle lavastoviglie ad uso domestico.
REQUISITI IMBALLAGGIO	a) Rapporto peso/utilità (RPU) è definito come il rapporto tra imballaggio primario e contenuto, espresso in g/l di soluzione detergente come specificato nel documento integrale dei criteri. L'imballaggio primario composto da oltre l'80% di materiali riciclati è esentato da questo requisito. b) Progettazione in funzione del riciclaggio. L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla Tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.
INFORMAZIONI	Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde



DESTINATE ALL'UTILIZZATORE	massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue. a) Istruzioni per il dosaggio. Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi). Le istruzioni di dosaggio includono informazioni sul dosaggio raccomandato per un carico normale. b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio. L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso. c) Informazioni a carattere ambientale. Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.
INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE	Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile. Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture: • Impatto limitato sull'ambiente acquatico, • Quantitativo limitato di sostanze pericolose, • Testato per la prestazione detergente.
NOME PRODOTTO	DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI O PROFESSIONALI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione n. 1215 del 23 Giugno 2017
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1215&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	26 Giugno 2023
DEFINIZIONE PRODOTTO	Comprende tutti i detersivi per lavastoviglie, i brillantanti o gli agenti di prelavaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato con lavastoviglie ad uso professionale.



	Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali i prodotti per il risciacquo e il prelavaggio e sono sottoposti a prova congiuntamente. Tale gruppo di prodotti non comprende i detersivi per lavastoviglie intesi per essere usati nelle lavastoviglie per uso domestico, i detersivi destinati ad essere utilizzati in macchine per il lavaggio di strumenti medici o in macchine speciali per l'industria alimentare. Sono esclusi da questo gruppo di prodotti gli spray non dosati mediante pompe automatiche.
REQUISITI IMBALLAGGIO	a) Sistemi di restituzione degli imballaggi. Se il prodotto è condizionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, allora tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del presente criterio. b) Rapporto peso/utilità (RPU) è definito come il rapporto tra imballaggio primario e contenuto, espresso in g/l di soluzione detergente come specificato nel documento integrale dei criteri. L'imballaggio primario composto da oltre l'80% di materiali riciclati è esentato da questo requisito. c) Progettazione in funzione del riciclaggio. L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla Tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.
INFORMAZIONI DESTINATE ALL'UTILIZZATORE	Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue. a) Istruzioni per il dosaggio Le istruzioni per il dosaggio includono la dose in g o in ml e/o un'alternativa anche metrica (per esempio tappi, spruzzi) e il relativo impatto della durezza dell'acqua sulla dose. Il requisito non si applica ai prodotti a più componenti destinati a essere dosati mediante un sistema automatico. Si indica la durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale



	informazione. b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso. c) Informazioni a carattere ambientale Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.
INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE	Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile. Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture: • Impatto limitato sull'ambiente acquatico, • Quantitativo limitato di sostanze pericolose, • Testato per la prestazione detergente.

NOME PRODOTTO	DETERSIVI PER PIATTI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2017/1214/EU del 23 Giugno 2017
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1214&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	26 Giugno 2023
DEFINIZIONE PRODOTTO	Comprende tutti i detersivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), commercializzati e intesi per il lavaggio a mano di articoli quali oggetti per la tavola in vetro, stoviglie e utensili da cucina, compresi posate, pentole, padelle e articoli da forno. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico sia quelli per uso professionale. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche e non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.
REQUISITI IMBALLAGGIO	a) Rapporto peso/utilità (RPU) è definito come il rapporto tra imballaggio primario e contenuto, espresso in g/l di soluzione detergente come specificato nel documento integrale dei criteri. L'imballaggio primario composto da oltre l'80% di materiali riciclati è esentato da questo requisito.



	b) Progettazione in funzione del riciclaggio. L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.
INFORMAZIONI DESTINATE ALL'UTILIZZATORE	Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue. a) Istruzioni per il dosaggio Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi). Le istruzioni per il dosaggio comprendono il dosaggio raccomandato per almeno due livelli di sporcizia e, se del caso, l'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio. Se del caso, l'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione. b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso. c) Informazioni a carattere ambientale Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.
INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE	Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile. Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture: • Impatto limitato sull'ambiente acquatico, • Quantitativo limitato di sostanze pericolose, • Testato per la prestazione detergente.



NOME PRODOTTO	DETERSIVI PER BUCATO
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2017/1218/UE del 23 Giugno 2017
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1218&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	26 Giugno 2023
DEFINIZIONE PRODOTTO	Comprende tutti i detersivi per bucato o gli smacchiatori pretrattanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), efficaci a 30 °C o meno, commercializzati e destinati a essere utilizzati principalmente nelle lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni. Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento. Questo gruppo di prodotti non comprende gli ammorbidenti, i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.
REQUISITI IMBALLAGGIO	a) Rapporto peso/utilità (RPU) è definito come il rapporto tra imballaggio primario e contenuto, espresso in g/l o g/kg come specificato nel documento integrale dei criteri. L'imballaggio primario composto da oltre l'80% di materiali riciclati è esentato da questo requisito. b) Progettazione in funzione del riciclaggio L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.
INFORMAZIONI DESTINATE ALL'UTILIZZATORE	Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.



	a) Istruzioni per il dosaggio Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi). Le istruzioni per il dosaggio comprendono le informazioni relative al dosaggio raccomandato per un carico normale ad almeno due livelli di sporco e all'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio. L'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione. b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso. c) Informazioni a carattere ambientale Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa (non superiore a 30 °C) nonché il pieno carico per minimizzare il consumo di energia e acqua e ridurre l'inquinamento dell'acqua.
INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE	Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile. Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture: • Impatto limitato sull'ambiente acquatico • Quantitativo limitato di sostanze pericolose • Sottoposto a prova per una prestazione di lavaggio a 30 °C (*). (*) Se il prodotto è stato sottoposto a prova a 15 °C o a 20 °C nel criterio 7, il richiedente può modificare di conseguenza la temperatura indicata.



NOME PRODOTTO	DETERSIVI PER BUCATO PER USO INDUSTRIALE O PROFESSIONALE
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2017/1219/UE del 23 Giugno 2017
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1219&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	26 Giugno 2023
DEFINIZIONE PRODOTTO	Comprende tutti i detersivi per bucato che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso siti industriali e collettivi. Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e sono sottoposti a prova congiuntamente. Tale gruppo di prodotti non comprende i prodotti che conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza, impermeabilizzazione o resistenza al fuoco. Questo gruppo di prodotti non comprende inoltre i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti i detersivi per bucato destinati a essere usati nelle lavatrici per uso domestico.
REQUISITI IMBALLAGGIO	a) Sistemi di restituzione degli imballaggi. Se il prodotto è confezionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del presente criterio. b) Rapporto peso/utilità (RPU) è definito come il rapporto tra imballaggio primario e contenuto, espresso in g/l o g/kg come specificato nel documento integrale dei criteri. L'imballaggio primario composto da oltre l'80% di materiali riciclati è esentato da questo requisito. c) Progettazione in funzione del riciclaggio. L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i



	materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.
INFORMAZIONI DESTINATE ALL'UTILIZZATORE	Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue. a) Istruzioni per il dosaggio Le istruzioni per il dosaggio includono la dose in g o in ml e/o un'alternativa anche metrica (per esempio tappi, spruzzi) e il relativo impatto della durezza dell'acqua sulla dose. Il requisito non si applica ai prodotti a più componenti destinati a essere dosati mediante un sistema di dosaggio automatico. L'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione. b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso. c) Informazioni a carattere ambientale Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua. Se il prodotto finale contiene acido peracetico e perossido di idrogeno come agenti sbiancanti ed è classificato ed etichettato, sull'imballaggio primario o sul prodotto tecnico figura una dicitura dichiarante che la classificazione e l'etichettatura sono motivate dalla presenza di acido peracetico e perossido di idrogeno che si degradano in sostanze non classificate durante il processo di lavaggio.
INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE	Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile. Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture: • Impatto limitato sull'ambiente acquatico, • Quantitativo limitato di sostanze pericolose, • Testato per la prestazione detergente.

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI PER ABBIGLIAMENTO E TESSILI**

NOME PRODOTTO	PRODOTTI TESSILI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2014/350/UE del 5 giugno 2014
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	5 dicembre 2020
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» comprende: a) articoli di abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre in forma tessuta, non tessuta o a maglia; b) prodotti tessili per interni: prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili, in forma tessuta, non tessuta o a maglia; c) fibre, filati, stoffa e pannelli a maglia: destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito; d) elementi non tessili: cerniere, bottoni e altri accessori inseriti nel prodotto. Membrane, rivestimenti e laminati; e) prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie. 2. I seguenti prodotti non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»: a) prodotti monouso destinati a essere smaltiti; b) rivestimenti del suolo, disciplinati dalla decisione 2009/967/CE (3) della Commissione; c) stoffe che costituiscono parte di strutture destinate all'uso per esterni. 3. Sono esclusi dal gruppo di prodotti l'abbigliamento, le stoffe e le fibre che contengono quanto segue: a) dispositivi elettrici o che costituiscono parte integrante di un circuito elettrico; b) dispositivi o sostanze impregnate intese a rilevare o a reagire a cambiamenti nelle condizioni ambientali.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno



NOME PRODOTTO	CALZATURE
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2016/1349/UE del 5 agosto 2016
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1349&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	5 agosto 2022
DEFINIZIONE PRODOTTO	Comprende tutti gli articoli destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di suola applicata che viene a contatto con il terreno. Subordinatamente alle deroghe di cui al paragrafo 3, sono incluse nell'ambito di applicazione le calzature disciplinate dall'allegato II della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le calzature protettive disciplinate dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 2. Le calzature possono essere composte da materiali naturali e/o sintetici vari in linea con quanto prescritto dalla direttiva 94/11/CE. 3. Il gruppo di prodotti non comprende i seguenti prodotti: a) calzature contenenti componenti elettrici o elettronici; b) calzature concepite per essere usate soltanto una volta; c) calzini con suola applicata; d) calzature aventi il carattere di giocattoli.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Sono soggetti al presente criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. • Cartone e carta Il cartone e la carta utilizzati nell'imballaggio finale delle calzature sono costituiti al 100 % da materiale riciclato. • Plastica La plastica utilizzata per l'imballaggio finale delle calzature è costituita per almeno l'80 % da materiale riciclato.
INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULL'IMBALLAGGIO	Il prodotto è accompagnato dalle seguenti informazioni: • istruzioni per la pulizia a la cura di ciascun prodotto • la dicitura «Ripara le calzature invece di buttarle via: è meno dannoso per l'ambiente.» • «Smaltire le calzature presso l'apposito punto di raccolta locale.»
INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'ECOLABEL UE	Se si usa l'etichetta facoltativa con casella di testo, essa presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni: • materie prime di origine naturale gestite in modo sostenibile (se si applica il criterio 1); • inquinamento ridotto nei processi produttivi; • uso minimo di sostanze pericolose; • testato per durare; • xx% cotone biologico [dichiarazione consentita solo se oltre il 95% di tutto il cotone è biologico, conformemente al criterio 1.2 a)]

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

NOME PRODOTTO	PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK E TABLET
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2016/1371/UE del 10 agosto 2016
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1371&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	10 agosto 2019
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» comprende i computer desktop, i computer desktop integrati, i computer portatili all-in-one, i notebook, i notebook 2-in-1, i tablet, i thin client, le stazioni di lavoro e i server di piccole dimensioni. 2. Ai fini della presente decisione le console di gioco e le cornici fotografiche elettroniche non sono considerate computer.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

NOME PRODOTTO	TELEVISORI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2009/300/CE del 12 marzo 2009
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0300&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 dicembre 2019
DEFINIZIONE PRODOTTO	Apparecchi elettronici alimentati a corrente elettrica la cui finalità e funzione principale consiste nel ricevere, decodificare e visualizzare segnali televisivi.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA**

NOME PRODOTTO	CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2011/332/CE del 7 giugno 2011
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0333&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 Dicembre 2018
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti «carta per copia e grafica» comprende fogli o rotoli di carta bianca non trasformata e non stampata, nonché cartone non trasformato la cui grammatura di base non superi i 400 g per m². 2. Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta da giornale, la carta termosensibile, la carta fotografica e autocopiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

NOME PRODOTTO	CARTA PER GIORNALE
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2012/448/CE del 12 luglio 2012
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0448&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 Dicembre 2018
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti «carta da giornale» comprende carta ricavata da pasta da carta e utilizzata per la stampa di giornali e di altri prodotti stampati. 2. Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta per copia e la carta grafica, la carta termosensibile, la carta fotografica e autocopiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno



NOME PRODOTTO	CARTA STAMPATA
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2012/481/CE del 16 agosto 2012
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0481&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 Dicembre 2018
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti «carta stampata» comprende tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90 % di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione di libri, cataloghi, blocchi per annotazioni, opuscoli o formulari il cui peso è costituito almeno per l'80 % di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi componente cartacea del prodotto di carta stampata finito è considerata parte del prodotto di carta stampata. 2. Gli inserti fissati al prodotto stampato (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all'allegato della presente decisione. Gli inserti non fissati al prodotto di carta stampata (ad esempio volantini, adesivi rimovibili) ma venduti o forniti con esso, soddisfano i requisiti di cui all'allegato della presente decisione solamente se si intende apporvi il marchio Ecolabel UE 3. Il gruppo di prodotti «carta stampata» non comprende: a) tessuto-carta stampato; b) prodotti di carta stampata per imballaggio e confezionamento; c) cartelline, buste, raccoglitori ad anelli.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

NOME PRODOTTO	CARTA TRASFORMATA
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2014/256/UE del 2 maggio 2014
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0256&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 Dicembre 2020
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» comprende: a) buste e sporte di carta composte da almeno il 90 % in peso di carta,



	cartone o substrati a base di carta; b) prodotti di cartoleria composti per almeno il 70 % in peso da carta, cartone o substrati a base di carta, fatta eccezione per le sottocategorie delle cartelle sospese e delle cartelline munite di graffe metalliche. Nel caso di cui al punto b), il componente di plastica non può superare il 10 %, fatta eccezione per i classificatori e i raccoglitori, i quaderni, i taccuini, i diari, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %. Il peso del metallo non può inoltre superare i 30 g per prodotto, fatta eccezione per le cartelle sospese munite di graffe metalliche e i classificatori, in cui può arrivare a 50 g, e i raccoglitori, in cui può arrivare fino a 120 g. 2. Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» non comprende: a) i prodotti di carta stampata inseriti nell'Ecolabel UE stabilito dalla decisione 2012/481/CE della Commissione (2); b) i prodotti da imballaggio (fatta eccezione per le sporte di carta).
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno
CRITERI PER ASSEGNARE L'ECOLABEL UE AI PRODOTTI DI CARTA TRASFORMATA:	<i>Qui di seguito si riportano solo alcuni criteri, per ogni approfondimento si rimanda alla Decisione n. 2014/256/UE completa.</i> - Fibre: gestione sostenibile delle foreste La fibra grezza può essere riciclata o vergine. Le fibre vergini sono munite di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati, riciclati e non certificati in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non può superare il 30%. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato. Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia dovranno essere accreditati/riconosciuti dai sistemi di certificazione. Valutazione e verifica: il richiedente allega un'adeguata documentazione indicante tipi, quantitativi e origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e del cartone. Qualora siano usate fibre vergini, il prodotto è in possesso di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non



	certificato, si dimostra che quest'ultimo è inferiore al 30 % e che è sottoposto a un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato. Qualora siano usate fibre riciclate, il richiedente allega una dichiarazione in cui si indica il quantitativo medio dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 o equivalente. Il richiedente dichiara di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati) ai fini del calcolo percentuale. - Riciclabilità: Il prodotto di carta trasformata è riciclabile. Gli elementi non cartacei del prodotto di carta trasformata sono facilmente asportabili affinché non ostacolino il processo di riciclaggio. a) Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si dimostra la riciclabilità del prodotto finito. b) Gli adesivi non solubili possono essere usati solo se si dimostra la possibilità di rimuoverli. c) Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per classificatori/raccoglitori e cartelline, quaderni, blocchi per appunti e diari. Valutazione e verifica: il richiedente allega i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di asportabilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per l'asportabilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. Il richiedente allega una dichiarazione attestante che i prodotti di carta trasformata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera c). Se una parte del prodotto di carta trasformata è facilmente asportabile (per esempio una graffa metallica di una cartella sospesa o la copertina di plastica o la copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione rilasciata dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.
INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULLE SPORTE DI CARTA	Le sporte di carta recano la seguente dicitura: «Riutilizzami!»
CRITERIO RIFIUTI	a) Gestione dei rifiuti L'impianto in cui vengono fabbricati i prodotti di carta trasformata adotta un sistema di gestione dei rifiuti, compresi i prodotti residui derivanti dalla produzione dei prodotti di carta trasformata, come definito dalle



competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Le caratteristiche del sistema sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno le seguenti procedure:

- i) gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti;
- ii) recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali l'incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli;
- iii) gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definito dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite nella gestione dei rifiuti. Se del caso, il richiedente trasmette ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale. Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità con tale criterio.

b) Scarti cartacei

Il quantitativo «X» di scarti cartacei non può superare:

20% per le buste

20% per gli articoli di cartoleria

10% per le sporte

dove X = chilogrammi annui di scarti cartacei prodotti durante la trasformazione (inclusi i processi di finitura) del prodotto di carta trasformata recante il marchio Ecolabel, diviso per le tonnellate annue di carta acquistata e usata per la produzione di prodotti di carta trasformata recanti il marchio Ecolabel.

Se la tipografia effettua processi di finitura per conto di un'altra tipografia, il quantitativo di scarti cartacei prodotti in tali processi non è incluso nel calcolo del valore «X».

Se i processi di finitura sono esternalizzati presso un'altra società, il quantitativo di scarti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolato e dichiarato nel calcolo del valore «X».

Valutazione e verifica: il richiedente allega una descrizione del calcolo del quantitativo di scarti cartacei e una dichiarazione della società che raccoglie gli scarti cartacei dalla tipografia. Si comunicano le condizioni di esternalizzazione e i calcoli sul quantitativo di scarti cartacei correlati ai processi di finitura. Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di 12 mesi. Nel caso di un impianto nuovo o ammodernato il calcolo prende in considerazione almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell'impianto.

INFORMAZIONI
CHE FIGURANO
SULL'ECOLABEL
UE

L'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti informazioni:

- Prodotto riciclabile
- Prodotto, trasformato e stampato con limitate emissioni di sostanze chimiche in aria ed in acqua

Al fine di evitare di inviare segnali ambigui ai consumatori su una sporta che ha ottenuto l'Ecolabel UE e sul suo contenuto che ne è privo, le sporte di carta sono concepite per essere aperte e riempite presso il punto vendita o in seguito, in modo che i consumatori capiscano che l'Ecolabel UE vale solo per la sporta e non per le merci ivi contenute. Il marchio dell'Ecolabel UE apposto sulla sporta reca la seguente dicitura «Sporta di carta Ecolabel UE».

NOME PRODOTTO	TESSUTO CARTA
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2009/568/CE del 9 luglio 2009
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0568(01)&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 Dicembre 2018
DEFINIZIONE PRODOTTO	Il gruppo di prodotti «tessuto-carta» comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici. I prodotti in tessuto-carta sono costituiti da carta increspata o gofrata in uno o più strati. Il tenore di fibre è di almeno il 90 %. Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti: a) fazzolettini inumiditi e prodotti sanitari; b) prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta; c) i prodotti di cui alla direttiva 76/768/CEE.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MOBILI**

NOME PRODOTTO	MOBILI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2016/1332/UE del 28/07/2016
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1332&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	28 Luglio 2022
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti «mobili» comprende unità a sé stanti o a incasso utilizzate principalmente per riporre, collocare o appendere oggetti e/o fornire superfici dove gli utilizzatori possano riposarsi, sedere, mangiare, studiare o lavorare, in interni ed esterni. L'ambito di applicazione è esteso ai mobili domestici e ai mobili oggetto di appalti destinati all'uso domestico o non domestico. L'ambito di applicazione include telai, gambe, basi e testiere da letto. 2. Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti: a) materassi da letto, disciplinati dai criteri stabiliti nella decisione 2014/391/UE della Commissione (3); b) prodotti la cui funzione principale non è l'uso di cui al paragrafo 1, compresi l'illuminazione stradale, recinzioni e cancellate, scale, orologi, attrezzature per parchi giochi, specchi a sé stanti o da parete, condotti elettrici, dissuasori stradali e prodotti per l'edilizia, quali scalini, porte, finestre, coperture e rivestimenti per pavimenti; c) mobili di seconda mano, rifiniti, ricondizionati o rilavorati; d) mobili installati nei veicoli usati per il trasporto pubblico o personale; e) mobili che consistono in oltre il 5 % (peso/peso) di materiali non inclusi nell'elenco in appresso: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura/riempimento.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE**

NOME PRODOTTO	COPERTURE DURE
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2009/607/CE del 9 luglio 2009
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0607&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	30 Giugno 2021
DEFINIZIONE PRODOTTO	Il gruppo di prodotti «coperture dure» comprende prodotti duri, per uso interno o esterno, che non abbiano rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, marmette di graniglia, piastrelle in ceramica e laterizi. Nel caso delle coperture dure, i criteri possono applicarsi alle coperture di pavimenti e di pareti se il processo di produzione è identico e si utilizzano gli stessi materiali e gli stessi metodi di fabbricazione.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Il cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.
INFORMAZIONI DESTINATE ALL'UTILIZZATORE	Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel», con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio; b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori; c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento;



	d) informazioni sul marchio comunitario Ecolabel e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: http://www.ecolabel.eu ».
INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE	Prodotti naturali: • estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali, • emissioni limitate nelle operazioni di finitura, • miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti. Prodotti lavorati: • minore consumo energetico dei processi di produzione, • minori emissioni nell'aria e nell'acqua, • miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

NOME PRODOTTO	COPERTURE PER PAVIMENTI IN LEGNO, SUGHERO E BAMBÙ
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione della Commissione 2017/176/UE del 25 gennaio 2017
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0176&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	26 Gennaio 2023
DEFINIZIONE PRODOTTO	Il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» comprende i rivestimenti del suolo per uso interno, compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti del suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l'80 % in peso del prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati costitutivi. Sono esclusi i rivestimenti murali, i rivestimenti per uso esterno, i rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI PER IL FAI DA TE**

NOME PRODOTTO	PRODOTTI VERNICIANTI PER ESTERNI E PER INTERNI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione 2014/312/UE del 28 maggio 2014
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0312&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 Dicembre 2022
DEFINIZIONE PRODOTTO	1. Il gruppo di prodotti detti «prodotti vernicianti per interni ed esterni» comprende prodotti vernicianti per decorazione di interni, impregnanti del legno e prodotti connessi destinati ad essere utilizzati da consumatori e utenti professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 2. Il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni e esterni» comprende i rivestimenti per pavimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti (non professionisti) o decoratori professionisti; i sistemi di tintura, le pitture decorative, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio (primer) dei metalli nonché sottofondi per tali prodotti, ai sensi dell'allegato I della direttiva 2004/42/CE. 3. Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti: a) rivestimenti anti-incrostazione; b) prodotti preservanti per l'impregnazione del legno; c) rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty); d) rivestimenti in polvere; e) sistemi di pittura induribile con UV; f) pitture principalmente destinate ai veicoli; g) prodotti la cui funzione primaria non è la formazione di una pellicola sul substrato, ad esempio, oli e cere; h) filler, secondo la definizione della norma EN ISO 4618; i) pitture per la segnaletica orizzontale.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

**CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DI ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO**

NOME PRODOTTO	SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE, AGLI AMMENDANTI E AL PACCIAME
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione 2015/2099/UE del 18 novembre 2015
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D2099&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	18 Novembre 2019
DEFINIZIONE PRODOTTO	Il gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» comprende i substrati di coltivazione, gli ammendanti organici e il pacciame organico.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DI PRODOTTI LUBRIFICANTI

NOME PRODOTTO	LUBRIFICANTI
ATTO DI RIFERIMENTO	Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011
LINK	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0381&from=EN
VALIDITÀ CRITERI	31 dicembre 2018
DEFINIZIONE PRODOTTO	Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende le seguenti categorie: Categoria 1: oli idraulici e oli di trasmissione per trattori Categoria 2: grassi, compresi i grassi per l'astuccio dell'elica Categoria 3: oli per motosega, disarmanti per calcestruzzo, lubrificanti per funi, oli per l'astuccio dell'elica ed altri lubrificanti a perdita totale Categoria 4: oli per motori a due tempi Categoria 5: oli per ingranaggi industriali e marittimi.
REQUISITI IMBALLAGGIO	Nessuno

WWW.COMIECO.ORG

SEDE DI MILANO

via Pompeo Litta 5, 20122 Milano - T 02 55024.1 - F 02 54050240

SEDE DI ROMA

via Tomacelli 132, 00186 Roma - T 06 681030.1 - F 06 68392021

UFFICIO SUD

c/o Ellegi Service S.r.l. via Delle Fratte 5, 84080 Pellezzano (SA) - T 089 566836 - F 089 568240



Seguici su

